



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Qualità dell' Aria**

**Proposta nr. 61 del 06/04/2012 -**  
**Determinazione nr. 778 del 11/04/2012**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da un'attività di produzione e commercializzazione di mobili, loro componenti e prodotti complementari di arredamento per la casa.

Società **PRESOTTO INDUSTRIE MOBILI SPA** - impianto sito a Brugnera (PN), via Puja n. 7

**PREMESSA**

**1. Fatto**

La Società PRESOTTO INDUSTRIE MOBILI SPA, con sede legale e operativa in via Puja n. 7 in Comune di Brugnera (PN), con nota del 02.02.2012 ha presentato alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dalla modifica dello stabilimento sopra citato (ai sensi dell'art. 269 c. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

La domanda è pervenuta in data 06.02.2012 ed è stata assunta al prot. n. 10330 del 07.02.2012.

E' stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente sono stati richiesti i pareri di competenza al Comune di Brugnera (secondo quanto previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) ed all'Azienda per i Servizi sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.

Il Comune, con nota prot. n. 4532 del 19.03.2012, pervenuta il 20.03.2012 ed assunta al prot. provinciale n. del 26079 del 20.03.2012, si è espresso esclusivamente in merito all'autorizzazione paesaggistica.

L'Azienda per i Servizi sanitari n. 6 non ha espresso il proprio parere nei termini previsti.

La Società svolge l'attività di studio, progettazione, produzione e commercializzazione di mobili, loro componenti e prodotti complementari di arredamento per la casa.

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende installare una nuova sottostazione filtrante per polveri di legno derivanti dalla foratura personalizzata dei pannelli semilavorati, propedeutica all'assemblaggio dei mobili (punto di emissione E47).

La Società è già in possesso dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Pordenone con determinazione dirigenziale n. 2979 del 16.12.2009. L'istruttoria tecnica effettuata riguarda esclusivamente il nuovo impianto, pertanto, ai sensi dell'art. 269 c. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il presente provvedimento costituisce

un aggiornamento della suddetta autorizzazione.

## **2. Documenti**

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- estratto di mappa catastale in scala 1:2000 con ingrandimento della parte dello stabilimento in cui è posizionato il punto di emissione E47 in scala 1:250 (allegato T1-R3);
- estratto del PRGC in scala 1:5000 con legenda (allegati T2-R2 e T3-R2);
- stralcio di CTR in scala 1:5000 (allegato T4-R2);
- planimetria dello stabilimento con indicati tutti i punti di emissione (allegato T5-R3);
- layout impianto di aspirazione con sottostazione autopulente (allegato T7-R2);
- prospetto della sottostazione con relativo camino (allegato T8-R2);
- scheda tecnica della sottostazione fornita dalla ditta Mion Ventoltermica (allegato T9-R2);
- relazione tecnica con descrizione dei camini da autorizzare.

Per quanto riguarda tutti i punti di emissione già autorizzati con det. dir. n. 2979 del 16.12.2009, si rimanda alla documentazione fornita con l'istanza datata 25.05.09, pervenuta il 03.06.09 ed assunta al prot. n. 37251 del 05.06.09.

## **3. Normativa applicata**

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il

Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22/06/2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

#### 4. Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 27.03.2012.

Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che le emissioni dell'impianto proposto (nuova sottostazione filtrante) indicate con il numero **E47 (sottostazione filtrante)**, per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, il sistema di abbattimento installato e la tipologia dello stesso, sono compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e di quelli previsti dalle migliori tecnologie disponibili, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate;

- sulla nota del Comune di Brugnera prot. n. 4532 del 19.03.2012, pervenuta il 20.03.2012 ed assunta al prot. provinciale n. del 26079 del 20.03.2012.

Sia l'istruttoria tecnica che tutta la documentazione amministrativa sono conservate nella pratica.

La Ditta esercisce le seguenti attività che rientrano tra quelle indicate nella parte II dell'allegato III alla parte V del D. Lgs. 152/06:

- a) rivestimento di superfici di legno, con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 ton/anno (punto 2d), per la quale dichiara un consumo annuo di solvente pari a 112 tonnellate;
- b) rivestimento adesivo con soglia di consumo di solvente superiore a 5 ton/anno (punto 1), per la quale dichiara un consumo annuo di solvente pari a 0,4 tonnellate.

La Ditta, per l'attività di cui alla precedente lettera a), supera la soglia di consumo di solvente prevista dalla norma e sceglie (nota prot. n. 45767 del 21.07.09) di rispettare quanto previsto dalla **parte IV, allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 (emissione bersaglio)**.

La società possiede un impianto di combustione (**punto di emissione E2**) usato per la produzione di acqua calda a servizio di alcuni impianti tecnologici funzionante a GPL e avente potenza termica nominale di 1,55 MW non sottoposto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 c. 1 del D.Lgs. 152/06 (rientra nella parte I, all. IV, lettera dd).

Alla luce di quanto sopra esposto, appare quindi opportuno procedere alla revoca dell'autorizzazione vigente emanata dalla Provincia di Pordenone con determinazione dirigenziale n. 2979 del 16.12.2009 e riportare tutti i punti di emissione ivi autorizzati (E1, E3, E4, E5, E6, E26, E7, E35, E27, E31, E41, E14, E15, E16, E18, E21, E19, E20a, E20b, E32, E42, E36, E37, E43, E44, E45, E46) nel presente provvedimento a titolo di semplificazione.

Tutto ciò premesso

**IL DIRIGENTE DETERMINA**

## 1. Decisione

Di autorizzare la Società PRESOTTO INDUSTRIE MOBILI SPA con sede legale e operativa in via Puja n. 7 in comune di Brugnera (PN, alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento sopra citato. I punti di emissione presenti presso lo stabilimento sono i seguenti:

- **E47 (sottostazione aspirazione polveri di legno) – NUOVO**
- **E1 (impianto di combustione da 5,47 MW)**
- **E3, E4, E5, E6 (sottostazione aspirazione polveri di legno)**
- **E26 (aspirazione cabina spolvero già anticatura)**
- **E7, E35 (cabina verniciatura manuale a spruzzo)**
- **E 27 (aspirazione cabina di verniciatura, anticatura ed essiccazione sala modelli)**
- **E31 (cabina verniciatura a spruzzo robotizzata)**
- **E41 (cabina verniciatura manuale a spruzzo e velatrice)**
- **E14 (linea verniciatura piana pannelli)**
- **E 15 (stuccatrice)**
- **E16, E18, E21 (forno UV)**
- **E19 (cabina pressurizzata velatrice)**
- **E20a, E20b (tunnel di essiccazione)**
- **E32, E42 (cabina di essiccazione)**
- **E36 (spalmatrice colle ureiche)**
- **E 37 (uscita presse formaldeide)**
- **E43 (Impianto di verniciatura a spruzzo automatica),**
- **E44 (Impianto di essiccazione primo stadio),**
- **E45 (Impianto di essiccazione secondo stadio),**
- **E46 (Forno UV).**

Di revocare, per le motivazioni riportate nelle premesse e con effetto dalla data di messa in esercizio della nuova sottostazione filtrante (punto di emissione E47), l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Pordenone con determinazione dirigenziale n. 2979 del 16.12.2009.

La Società rimane obbligata al rispetto dei limiti e delle prescrizioni indicati nella sopra citata autorizzazione alle emissioni sino all'efficacia della revoca della stessa.

## 2. Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

- a) **PER LE SOSTANZE DIVERSE DAI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI,**  
garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

<b>Punti di emissione:</b> <b>E3, E4, E5, E6, E47</b> (sottostazione aspirazione polveri di legno) <b>E26</b> (aspirazione cabina spolvero) <b>E14</b> (linea verniciatura piana pannelli)	
Polveri totali	10 mg/Nm <sup>3</sup>

<b>Punti di emissione:</b> <b>E7, E35</b> (cabina verniciatura manuale a spruzzo) <b>E27</b> (aspirazione cabina di verniciatura, anticatura ed essiccazione sala modelli) <b>E31</b> (cabina verniciatura a spruzzo robotizzata) <b>E41</b> (cabina verniciatura manuale a spruzzo e velatrice) <b>E43</b> (robot di verniciatura)	
--	--

Polveri totali	3 mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----------------------

<b>Punto di emissione E1</b> (Impianto di combustione con potenza termica nominale compresa tra 3 MW e 6 MW utilizzando biomasse combustibili di cui alla sezione 4 della parte II dell'all. X della parte V del D.Lgs. 152/06). <i>I valori di emissione si riferiscono a un tenore di ossigeno dell'effluente gassoso del 11%.</i>	
Polveri totali	30 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio (CO)	300 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	500 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	200 mg/Nm <sup>3</sup>

- b) **PER I COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV)** garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

<b>Punti di emissione:</b> <b>E7, E35</b> (cabina verniciatura manuale a spruzzo) <b>E27</b> (aspirazione cabina di verniciatura, anticatura ed essiccazione sala modelli) <b>E31</b> (cabina verniciatura a spruzzo robotizzata) <b>E41</b> (cabina verniciatura manuale a spruzzo e velatrice) <b>E14</b> (linea verniciatura pannelli) <b>E15</b> (stuccatrice) <b>E16, E18, E21</b> (forno UV) <b>E19</b> (cabina pressurizzata velatrice) <b>E20a, E20b</b> (tunnel di essiccazione) <b>E32, E42</b> (cabina di essiccazione) <b>E36</b> (spalmatrice colle ureiche) <b>E37</b> (uscita presse formaldeide) <b>E43</b> (robot di verniciatura) <b>E44, E45</b> (essiccazione 1 e 2 stadio) <b>E46</b> (forno UV)	
<b>Consumo massimo di solvente:</b> 123,6 t/anno*	
* Nel caso in cui questo valore fosse superato, la Ditta dovrà presentare una nuova domanda per modifica sostanziale di impianto esistente ai sensi dell'art. 269 c.8 del D.Lgs. 152/06	
<b>Emissione totale annua di solventi (EMMISSIONE BERSAGLIO):</b> 88,5 t/anno	
<b>Punti di emissione:</b> <b>E36</b> (spalmatrice colle ureiche), <b>E37</b> (uscita presse formaldeide)	
Formaldeide	20 mg/Nm <sup>3</sup>

- c) Il nuovo impianto (**punto di emissione E47**) deve essere messo in esercizio entro due (2) anni dalla data della presente autorizzazione, pena la revoca/modifica d'ufficio della stessa.
- d) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dell'impianto, la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e

all'ARPA Dipartimento di Pordenone.

- e) Il termine ultimo per la messa a regime del nuovo impianto (**punto di emissione E47**) è fissato in (90) giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime dell'impianto.
- f) Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui alla precedente lettera d) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
- g) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- h) Nell'impianto di combustione che genera le emissioni indicate come **E1** possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'all. X (art. 293 del D.Lgs. 152/06); nel caso di utilizzo di un combustibile diverso da quello autorizzato e non previsto all'allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la Società deve provvedere ad acquisire le necessarie autorizzazioni previste dalla vigente normativa e le analisi imposte dalla presente autorizzazione dovranno rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al D.M. 05.02.1998 e s.m.i.

### 3. Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
- b) La Società predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
- c) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
- d) Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
  - il posizionamento delle prese di campionamento;
  - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
- e) Per i punti di emissione esistenti **E3, E4, E5, E6, E26, E7, E35, E 27, E31, E41, E14, E1, E43** e per il nuovo punto **E47** dopo la sua messa a regime, relativamente alle sostanze diverse dai COV, la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di

esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti stessi. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'azienda per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.

- f) Per i punti di emissione **E7, E35, E27, E31, E41 E14, E15, E16, E18, E21, E19, E20a, E20b, E32, E42, E36, E37, E43, E44, E45, E46, relativamente ai COV**, la Società deve inviare alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA - Dipartimento di Pordenone **entro il mese di aprile di ogni anno**, un piano gestione solventi contenente i dati relativi all'anno solare precedente per stabilire il rispetto dell'emissione bersaglio. Al fine di compilare il campo O1 del piano gestione solventi, la Società deve effettuare per ogni punto di emissione almeno una misura analitica (calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), riportandone nel PGS il valore. Per i punti di emissione **E36 ed E37**, l'analisi deve prevedere in particolare la ricerca della formaldeide. Copia dei certificati analitici deve essere allegata al PGS.
- g) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 15259: 2008	Misurazione di emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Norma UNI EN 13649:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente
Norma UNI EN 13526:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma.
EPA METHOD 316	Formaldehyde (Mineral Wool & Wool Fiberglass)
Norma UNI 9969:1992	Misure alle emissioni. Determinazione del monossido di carbonio in flussi gassosi convogliati. Metodo spettrometrico all'infrarosso.
Norma UNI 9968:1992	Misure alle emissioni. Determinazione di gas di combustione in flussi gassosi convogliati. Metodo gascromatografico.
D.M. 25 agosto 2000	Rilevamento delle emissioni in flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO <sub>2</sub> e NO <sub>2</sub> .

- h) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di

almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

- i) Nell'impianto termico non sottoposto ad autorizzazione (punto di emissione E2) devono essere utilizzati i combustibili di cui all'allegato X della parte V del D.Lgs. 152/06 con le modalità ivi prescritte.
- j) Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premessa.

#### **4. Suggerimenti ed osservazioni**

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

#### **5. Avvertenze**

1. La presente autorizzazione è valida fino al **15.12.2024**.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla Società, al Comune di Brugnera, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
7. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA anche ai fini dell'effettuazione del primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione da svolgere entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, come previsto dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06.
8. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
9. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
10. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
11. La mancata osservanza di quanto riportato nei paragrafi "2.Obblighi" e



“3.Prescrizioni” può determinare la sospensione o la revoca delle presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.

12. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

**6.A chi ricorrere** Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 11/04/2012

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 11/04/2012 02:52:00

IMPRONTA: 4450D625F86BDFBF6541307F7C973554ED48E89352B1C530D3DE541E4961EE6F  
ED48E89352B1C530D3DE541E4961EE6F99D3DC28FF30B426459CAE3E5ACB7D97  
99D3DC28FF30B426459CAE3E5ACB7D971B0EEBA5C20D23986D63254CAF229B40  
1B0EEBA5C20D23986D63254CAF229B40BE914D89A8758708FE6BC92ABECFA5D6